



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.71.85/2021

Allegato:

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9068]
(va@pec.mite.gov.it)

Alla Società Gravina S.r.l.
(gravinasrl@pec.it)

Oggetto: [ID_9068] **GRAVINA DI PUGLIA (BA): Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Gravina 1" della potenza di 19,09 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Gravina di Puglia (BA).**
Procedura riferita all'art. 23 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA
Proponente: Gravina S.r.l.
Richiesta di integrazioni.

e, p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9068]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari
(sabap-ba@pec.cultura.gov.it)

In riferimento al progetto in argomento, considerato che, con nota prot. n. 2888 del 10/03/2023, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari ha rilevato la necessità di acquisire della documentazione integrativa al progetto presentato da codesta Società Gravina S.r.l.; considerato che la U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 4438 del 24/03/2023, e la U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 4432 del 24/03/2023, hanno trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito a detta richiesta di integrazioni, concordando con la Soprintendenza ABAP di Bari, per quanto di competenza di ciascun Servizio; considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D. Lgs. 152/2006 «*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*», a tale scopo e al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa alla documentazione progettuale e al SIA, già presentati con l'istanza VIA:

Aspetti paesaggistici

1. La Relazione paesaggistica, quale documento contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 12/12/2005 affinché possa essere considerata "compiuta" la sua redazione secondo quanto stabilito dal sopracitato dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, prevede la descrizione dello stato dei luoghi prima dell'intervento. Le poche immagini fotografiche dell'area oggetto di intervento presentate sono riportate solo nel SIA e nella Sintesi non Tecnica e, in particolare, la figura 4.11-*Stato dei luoghi* risulterebbe tratta da Google (2012) e, pertanto, non appare essere quindi aggiornata allo stato dei luoghi.
Si chiede, pertanto, adeguata ed aggiornata documentazione fotografica dello stato dei luoghi atta a verificare lo stato di fatto dell'area di intervento e del contesto paesaggistico di riferimento, accompagnata da una cartografia nella quale siano rappresentati i punti di ripresa comprensivi del cono visuale (la suddetta figura 4.11, come anche l'immagine 4.9 non sono puntualmente rappresentate nell' "*Inquadramento punti di scatto su ortofoto*").
2. I fotoinserti presentati da codesta Società nel SIA riprendono l'area oggetto di intervento da tre punti di osservazione diversi relativi alla sola strada Vicinale. A completamento di quanto già presentato, si chiede che vengano elaborate ulteriori fotosimulazioni dai punti più significativi lungo la strada Vicinale e lungo le strade poderali adiacenti all'area di progetto, nonché dalla Masseria Recupa di Scardinale (tutelata ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali con D.D.R. 14/09/2021) e dalla Masseria Pescarella (tutelata con D.C.P.C. 230 del 26/08/2022), come indicato anche dalla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Soprintendenza speciale per il PNRR con la nota sopra citata. Le fotosimulazioni dovranno essere realizzate a luminosità adeguata, su fotografie aggiornate all'attuale situazione dei luoghi, in numero adeguato alla comprensione dell'inserimento del progetto nel contesto di riferimento, in condizioni di piena visibilità, ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni poco

favorevoli alla lettura del contesto, prive di ostacoli in primo piano e dovranno essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici dei punti di ripresa, la distanza del punto di osservazione dall'impianto. Ogni fotosimulazione dovrà rappresentare l'impianto fotovoltaico con e senza le opere di mitigazione e alla massima altezza dei moduli fotovoltaici.

3. La Relazione paesaggistica deve contenere anche tutti gli elementi per consentire, all'amministrazione competente, la verifica della conformità e della coerenza del progetto proposta con il piano paesaggistico vigente (PPTR). Considerato che per gli interventi di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89, co.1 lett. b.2, delle NTA del PPTR), quale è l'impianto agrivoltaico proposto, ovunque sia localizzato, è necessaria la verifica del rispetto della Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda dell'Ambito Paesaggistico di riferimento (Ambito n. 6-Alta Murgia), nonché la coerenza con la Sezione B della figura territoriale entro cui ricade l'impianto fotovoltaico. Si chiede di implementare la Relazione paesaggistica con quanto sopra evidenziato.
4. Nel SIA, con riferimento alle opere di mitigazione previste nella fase di esercizio, si riporta che *"in accordo con la relazione pedoagronomica, è stato previsto l'impianto sul perimetro di n. 1 specie di ulivo denominata FS 17 "la favolosa" ...insieme a n. 1 filare di Ulivo esistente con specifica funzione di schermo alla visibilità delle strutture"*, rinviando poi all'elaborato "Mitigazione-Particolari". Gli elaborati di progetto GRP19-6_13-PDEGD_PartOpereMitigaz e GRP19-6_14-PDGEDG_OpereMitigazioneLayOut illustrano la previsione di un solo filare di piante di olivastro la Favolosa disposto all'esterno della recinzione, lungo una parte del perimetro dell'area di intervento, ovvero lungo i lati settentrionale ed orientale e una parte del lato occidentale. Si chiedono chiarimenti in merito alle suddette previsioni che appaiono essere non coerenti e di chiarire le motivazioni della scelta di limitare le opere di mitigazione a parte del perimetro dell'impianto. Si chiede, quindi, di implementare le fotosimulazioni indicate al punto 2, con fotosimulazioni lungo la strada podereale occidentale, rappresentando la parziale schermatura prevista.



Layout opere di mitigazione (tratto verde= recinzione, tratto rosso=confine catastale)

Handwritten signature or initials in blue ink.

Nel SIA, nel paragrafo “Mitigazioni proposte nella fase di esercizio”, si riferisce che “durante l’esercizio, lo spazio sotto i pannelli resta libero e transitabile per animali anche di dimensioni medio-piccole... anche in virtù del Piano Agronomico appositamente realizzato che prevede la coesistenza di un Pascolo per Ovini insieme all’attività di produzione di energia elettrica”. Nella Relazione Pedaagronomica non si rileva alcun riferimento all’attività di pascolo di ovini e si riferisce, invece, che «I settori di attività proposti dal presente progetto agro-energetico possono essere sintetizzati come segue: (...)

- realizzazione di un impianto fotovoltaico per produzione di energia elettrica rinnovabile costituito da:
 - realizzazione di un oliveto biologico superintensivo (SHD 2.0) da olio di superficie complessiva pari a ha 12,00 costituito da:
 - filari posti a margine dell’impianto fotovoltaico andando ad occupare l’area disponibile tra il confine di campo e l’effettivo ingombro dell’impianto fotovoltaico le olive per la coltivazione superintensiva come meglio individuate nella varietà l’Arbequina, saranno pertanto dimorate a margine delle “fasce di mitigazione”.»

Dalla suddetta relazione sembrerebbe che i 12 ha di oliveto biologico superintensivo dovranno essere realizzati nelle esigue aree comprese tra la recinzione (tratto verde nell’immagine sopra riportata) e i pannelli fotovoltaici, essendo le opere di mitigazione (fascia di 3 m) previste all’esterno della recinzione.

SUPERFICIE OCCUPATA DAI MODULI FOTOVOLTAICI [m ²]	
Totale Superficie Occupata dai Moduli Fotovoltaici (*)	92.863
SUPERFICIE OCCUPATA DALLA VIABILITA' [m ²]	
Totale Superficie Occupata dalla Viabilità	4.800
SUPERFICIE OCCUPATA DALLA FASCIA DI MITIGAZIONE [m ²]	
Totale Superficie Occupata dalla Fascia di Mitigazione	9.300
SUPERFICIE OCCUPATA I LOCALI TECNICI [m ²]	
Totale Superficie Occupata dai Locali Tecnici	1.038,75
TOTALE SUPERFICIE OCCUPATA [m²]	108.001,75
TOTALE SUPERFICIE DISPONIBILE [m²]	280.600
INDICE DI OCCUPAZIONE	38,4%
AREA DISPONIBILE PER L'ATTIVITA' AGRICOLA [m²]	172.598,25

Tabella 3.16


Nella tabella riassuntiva riportata nel SIA, non si rileva la superficie di 12 Ha effettivamente destinata all’oliveto biologico superintensivo, ma si indica genericamente “area disponibile per l’attività agricola” pari a circa 17 Ha.

Pertanto, date le gravi discrepanze nella documentazione presentata, riferite al “Piano agronomico per l’utilizzo a scopi agricoli”, si chiedono: chiarimenti in merito alla superficie effettivamente adibita all’attività agricola o zootecnica (come sopra rilevato) e, con riferimento alla conduzione dell’attività agricola relativa all’oliveto, anche precisazioni in merito alla possibilità di utilizzo di scavallatrici New Holland (in relazione alla effettiva

GF X

localizzazione degli olivi) come menzionato nella Relazione Pedoagronomica; l'elaborazione di tavole di dettaglio che chiariscano, quindi, la porzione agricola di progetto e al suo collocamento all'interno dell'area di intervento nonché la redazione di una nuova tabella riassuntiva rielaborata sulla base dei chiarimenti forniti.

5. Nello Studio degli impatti cumulativi, non si considerano alcuni impianti (eolico e fotovoltaici) esistenti (aerogeneratori alcuni localizzati sul perimetro dell'impianto che sono solo citati, data la distanza di soli 4,17 m dei moduli fotovoltaici di progetto) e con VIA positiva (impianto fotovoltaico evidenziato nell'elaborato GRP19-6_2-PDEGD_Ins_Urb a pag. 7). Considerate le valutazioni effettuate dal proponente consistenti unicamente nella determinazione dell'area occupata dall'impianto proposto e dagli impianti esistenti rispetto ad un'area totale di 5 km di raggio, considerato che l'area compresa in un ambito distanziale di soli 3 km è oggetto di numerose altre iniziative e proposte di FER (v. immagine sotto riportata), si chiede di valutare l'Indice di Pressione Cumulativa (ICP), come indicato dalla D.D. n. 162/2014 del Servizio ecologia della Regione Puglia "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di impatto Ambientale-regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", del ai fini della valutazione degli impatti cumulativi su suolo e sottosuolo.



Elaborazione GIS: FER presenti e in istruttoria nell'ambito distanziale di 3 km dall'impianto fotovoltaico in esame

Aspetti Archeologici

Si premette che con l'entrata in vigore del decreto legge n. 13 del 2023, è stata abrogata la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Ciononostante lo stesso decreto legge ha introdotto all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso

l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

Considerato che la **Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari**, con la nota citata in premessa, ha evidenziato che *“Non sono stati trasmessi alla Scrivente, né risultano pubblicati sul sito MiTE, gli elaborati documentali relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo 50/2016”*, ha chiesto:

«Al fine della valutazione del progetto è necessario che ai sensi dell'art. 25 del D. L. vo 50/2016, sia elaborata la documentazione relativa alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), secondo le direttive delle nuove linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 – DPCM del 14 febbraio 2022) ed in conformità alla Circolare 53/2022 della DG ABAP.

Agli esiti della trasmissione della suddetta documentazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6 e art. 25 comma 8 del D. L.vo 50/2016, potranno essere richieste prospezioni geofisiche, sulla base di uno specifico progetto di indagini da sottoporre all'approvazione della Scrivente, redatto da soggetto abilitato ed eventualmente sulla base di sopralluoghi congiunti sul posto, al fine dell'individuazione della metodologia più adeguata ai contesti e di un corretto posizionamento delle aree da sottoporre ad indagine, che dovranno assicurare tuttavia una sufficiente campionatura dell'area di che trattasi.

Si specifica che sulla base delle risultanze delle suddette indagini geofisiche, potranno anche essere richiesti saggi archeologici, da effettuarsi ad opera di ditta specializzata (in possesso di certificazione SOA OS 25)».

La U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 4438 del 24/03/2023, concordando con la Soprintendenza ABAP, ha comunque precisato quanto segue:

«È bene specificare preliminarmente che, come chiarito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con la Circolare n. 29 del 19/05/2022, le “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 si applicano «alle istanze ritenute procedibili successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM stesso» e, quindi, anche alla presente istanza, dichiarata procedibile dal MASE – Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione V con nota prot. n. 30866 del 03/03/2023.

Pertanto, concordando con quanto richiesto dalla Soprintendenza, è necessario che la documentazione archeologica sia trasmessa conformemente alle citate Linee Guida, quindi adeguata alle modalità di redazione previste nel punto 4 “Fase prodromica” e nella Tabella 3 dell'Allegato 1 del DPCM 14-02-2022, mediante compilazione dell'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile, unitamente al relativo manuale di compilazione, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia.

Qualora la Soprintendenza, sulla base della documentazione aggiornata trasmessa dal Proponente, ritenga di dover attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 3 e c. 8 del D.Lgs. 50/2016, sarà necessario che il Proponente stesso si attivi al più presto al fine di perfezionare con la Soprintendenza l'accordo previsto dal c. 14 del citato art. 25, mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione

volte a definire le metodologie e le procedure necessarie per evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto.


Sebbene il c. 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – introdotto dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della progettazione non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini eventualmente prescritte potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle succitate Linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.»

Si precisa infine, che diversamente da quanto comunicato da codesta Società con nota del 04/05/2023, parte dell'impianto fotovoltaico ricade entro il buffer di 500 m dell'immobile Masseria Recupa di Scardinale, tutelata ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali con D.D.R. 14/09/2021.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Flavia Marinos

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Carmela Iannotti 

Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola 

(*) per il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
IL DIRIGENTE
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(*) rif. delega nota prot. 36085 del 06/10/2022